



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 527

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Possamai

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10
SETTEMBRE 2019, N. 38 “NORME SULLA PREVENZIONE E CURA
DEL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 7 agosto 2020.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 SETTEMBRE 2019, N. 38 “NORME SULLA PREVENZIONE E CURA DEL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO”

R e l a z i o n e:

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la maggior parte delle Regioni, accanto alle misure contenute nei Piani Sanitari, ha approvato specifici provvedimenti volti a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Leggi statali e regionali concorrono, ciascuna nel proprio ambito, al perseguimento dello stesso obiettivo, costituito dalla materia salute, con il solo limite del “rispetto dei principi fondamentali” stabiliti dalle leggi dello Stato, come indicato all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tra i quali va ricordato in particolare quello relativo alla “prevenzione logistica”, in base al quale la distanza minima che deve intercorrere tra gli esercizi commerciali ove sono installati gli apparecchi da gioco e determinati luoghi di aggregazione e/o permanenza di fasce vulnerabili della popolazione deve essere ritenuta idonea ad arginare il richiamo a facili suggestioni ed immediato arricchimento.

La questione della redistribuzione sul territorio delle sale da gioco si è incentrata soprattutto sulla questione delle distanze minime dai luoghi “sensibili” che potrebbero, facilitare e indurre al gioco d’azzardo un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni. Sul tema un’ampia ricostruzione della giurisprudenza in materia è contenuta nelle sentenze del Consiglio di Stato n. 5251 del 2014, n. 3778 del 2015 e, da ultimo, n. 579 del 2016.

In Veneto la legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico” all’articolo 6 prevede le Competenze dei Comuni in questo ambito individuando varie modalità per regolamentare la materia. In questi anni l’azione dei comuni si è scontrata con le forti resistenze degli esercenti delle sale da gioco che hanno presentato numerosi ricorsi ai giudici amministrativi accompagnate spesso da richieste di risarcimento milionarie e ciò ha dato luogo a contrastanti decisioni da parte dei tribunali amministrativi regionali. Va sottolineata peraltro la significativa evoluzione della giurisprudenza in materia, alla luce delle più recenti pronunce della Corte costituzionale, del TAR e del Consiglio di Stato che hanno largamente legittimato gli interventi dei Comuni in questo particolare settore.

Infatti sempre la legge regionale del 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico” all’articolo 7 prevede che per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, sia vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, da : servizi per la prima infanzia, istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti; luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da

gioco per adulti, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati, stazioni ferroviarie e di autocorriere.

Per i motivi sopra esposti si ritiene più congruo aumentare a mille metri la limitazione dei quattrocento prevista dall'articolo 7.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 SETTEMBRE 2019, N. 38 “NORME SULLA PREVENZIONE E CURA DEL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO”

Art. 1 - Modifiche e integrazioni dell’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”.

1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, le parole “*quattrocento metri*” sono sostituite con “*mille metri*”.

INDICE

Art. 1 - Modifiche e integrazioni dell' articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico”.	3
--	---